



UNIVERSITÀ DEL SALENTO

CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

CONVENZIONE per lo svolgimento DI TIROCINIO e/o STAGE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art. 6 del Regolamento didattico del C.d.L. in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali)

TRA

l'Università degli Studi di Lecce, d'ora in poi denominata soggetto promotore, con sede in Lecce in Viale Gallipoli n. 49, rappresentata dal Presidente del Corso di Laurea Interfacoltà In Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali, Prof.ssa L. Lippolis, domiciliato per la carica presso la sede del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali, in Lecce alla v. Stampacchia n° 1 (Palazzo Parlange), autorizzato alla stipula di convenzioni per il tirocinio e la formazione e, nello specifico, alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Senato Accademico dell'Università di Lecce trasmessa con D. R. n. 514 del 29.01.'02

E

Il Comune di Salice Salentino (Le) con sede legale alla via VITTORIO EMANUELE II, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal legale rapp. AVV. DONATO DE MITRI - SINDACO domiciliato presso la sede legale

PREMESSO

Che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859,

si conviene quanto segue:

ART. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 il Comune di Salice Salentino si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 1 soggetti, **per ogni sessione di stage**, in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Lecce, ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196 del 1997.

ART. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro;
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore (in veste di responsabile didattico-organizzativo) nonché da un responsabile designato dal soggetto ospitante;
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa o ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, **da consegnare all'Università solo al termine del periodo di stage**, contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile comunale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze nelle strutture indicate dal soggetto ospitante;
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

ART. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento secondo le indicazioni del tutor accademico e del responsabile comunale;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore;
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. L'Ente ospitante si obbliga, **al momento d'avvio del periodo di tirocinio, di comunicare a mezzo fax 0832294607 o email marco.mancarella@unisalento.it** all'Università di Lecce:
 - Il nominativo del tirocinante, luogo e data di nascita e relativo numero di matricola;
 - Il nominativo del tutor interno all'Ente, con i relativi recapiti (anche di posta elettronica);
 - La data d'inizio dello stage e quella finale presunta.

Lecce, _____

(firma per il soggetto promotore)

Il Vice Presidente del Corso di Laurea Interfacoltà
in Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali

prof. R. Martucci



(firma per il soggetto ospitante)

Comune di Salice Salentino
Il Legale rapp. Avv. DONATO DE MISTRI